

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 57

della Giunta comunale

OGGETTO: NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (D. LGS. N. 24 DI DATA 10 MARZO 2023) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALA VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWER).

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **Marzo**, alle ore 19:50, nel Palazzo Comunale, formalmente convocata si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | 1 | ZANLUCCHI PAOLO |
|---|--------------------|
| 2 | PACCHIELAT MICHELA |
| 3 | DELLAI JESSICA |
| 4 | MARTINELLI NADIA |
| 5 | SADLER MARCELLO |
| 6 | ZAMBONI MAURO |

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Dott. Paolo Zanlucchi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (D. LGS. N. 24 DI DATA 10 MARZO 2023) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALA VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWER).

Premesso che:

In data 15 luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, con il quale è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1937 in materia di “whistleblowing”, modificando profondamente il quadro normativo di riferimento in materia di segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in precedenza normato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

La disciplina delle segnalazioni di illecito “whistleblowing”, nei suoi contenuti generali, si fonda sull'assunto che il dipendente di un'Amministrazione, in presenza di un adeguato sistema di tutele (in primis quelle afferenti la riservatezza del segnalante), si autodetermini proattivamente a segnalare fatti illeciti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza nel contesto di lavoro di appartenenza contribuendo in questo modo, oltre che all'accertamento delle singole violazioni, anche al generale rafforzamento dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Detto istituto rientra a pieno titolo tra le misure fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni;

Il decreto legislativo n. 24 del 2023 innova profondamente la previgente disciplina in materia di segnalazioni “whistleblowing”, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- l'estensione dei destinatari degli obblighi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, ossia di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- l'individuazione di diverse tipologie di canali a disposizione del soggetto segnalante: accanto al cd. “canale di segnalazione esterno” (art. 7 del d.lgs. n. 24 del 2023), la cui gestione è affidata direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al cd. “canale della divulgazione pubblica” (art. 15 del d.lgs. n. 24 del 2023), disciplinati entrambi a livello nazionale e accessibili dall'interessato alle condizioni specificate dal legislatore, il d.lgs. n. 24/2023

- richiede, in capo ai soggetti (pubblici e privati) rientranti nel proprio perimetro applicativo, l'individuazione e l'attivazione - sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 - dei cd. "canali di segnalazione interna" (art. 4 del d.lgs. n. 24/2023);
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
 - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
 - i chiarimenti su cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
 - la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
 - la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

Posto che la segnalazione, anche a seguito della nuova disciplina, deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune;

Accertato che, come previsto dal citato Decreto Legislativo n. 24/2023, sono state sentite le organizzazioni sindacali attraverso il Consorzio dei Comuni trentini;

Visto e esaminato il Disciplinare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che definisce la procedura per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito ("whistleblowing") del Comune ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 24/2023, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Dato atto inoltre che le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo n. 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 e che alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017 che qui integralmente si richiamano.

Ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 21.12.2023, avente ad oggetto "Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. – Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e relativi allegati.";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 298 del 28.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.”;

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 217 di data 12.10.2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

Visto il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 53 co. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile dell’Area dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

Dato atto che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessita l’espressione del relativo parere;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare la nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica (D.Lgs. n. 24/2023) e la disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (cd. whistleblower), nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre la pubblicazione del testo di cui al punto precedente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione, dando atto che il link con la procedura di segnalazione violazione era già stata pubblicata;
3. Di dare atto che la nuova procedura di segnalazione e le disposizioni per la tutela del whistleblower saranno inserite nel primo aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);
4. Di precisare che la nuova disciplina integra e in parte sostituisce per quanto non più compatibile, i contenuti del paragrafo 5.10 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024, al quale fa espresso rinvio il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

5. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
6. Di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 co. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento al fine di attuare con urgenza la procedura Whistleblowing, segnalazioni di violazioni.

Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Paolo Zanlucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Bonetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).